

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI DELEGA DI ESECUZIONE  
DELLA VERIFICA PRIMA CEE**

(deliberazione di Giunta n100 del 31/03/2003)

**LA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO**

EMANA

la seguente delibera:

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art.1**

**Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio del provvedimento di delega alla verifica prima CEE degli strumenti di una determinata categoria in conformità alla direttiva 4 maggio 2001 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

**Art.2**

**Definizione**

La delega alla verifica prima CEE consiste nell'attribuire al fabbricante che ne faccia richiesta l'esecuzione del controllo CEE, nonché attestarne la verifica prima CEE.

La verifica prima CEE degli strumenti metrici deve essere effettuata dal fabbricante secondo le modalità ed alle condizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 di attuazione della direttiva CEE 71/316/CEE, e successive modificazioni, e dei decreti relativi alle direttive comunitarie particolari, emanate per la categoria di cui alla delega.

**CAPO II**

**MODALITA' DI DELEGA**

**Art.3**

**Domanda di delega alla verifica prima CEE**

La domanda di delega alla verifica prima CEE deve essere presentata, alla Camera di commercio di Milano dal fabbricante di strumenti metrici, la cui fabbrica si trovi nel territorio della provincia, a cura del legale rappresentante o delegato.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione dello stabilimento di produzione e della categoria di strumenti metrici oggetto della delega;
- b) l'indicazione dell'attrezzature di controllo e le relative adeguate garanzie offerte nel settore metrologico;
- c) il nominativo del responsabile aziendale delle operazioni di verifica prima CEE;
- d) l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità, nonché quello di mantenerlo in efficienza;
- e) l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dalla delega;

- f) l'impegno di conservare copia dei controlli agli strumenti muniti del marchio CEE attestanti la verifica CEE;
- g) l'indicazione dell'organismo che, su incarico del fabbricante, ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità alle norme armonizzate e comunitarie o equivalenti;

Alla domanda devono essere allegati il manuale di garanzia della qualità e relative procedure, nonché i rapporti delle visite ispettive da parte dell'ente certificatore del sistema di garanzia della qualità della produzione.

La domanda deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento a favore della Camera di Commercio di Milano della somma di €1.550,00

La Camera di Commercio di Milano cura la registrazione in apposito registro del nominativo del responsabile aziendale delle operazioni di verifica prima CEE.

#### **Art.4**

##### **Provvedimento della delega**

La Camera di Commercio, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, verificato il possesso dei requisiti da parte del fabbricante emana il provvedimento di delega, a firma del Segretario Generale o di un dirigente delegato.

Il provvedimento di delega deve contenere:

- l'indicazione dello stabilimento di produzione e della categoria di strumenti metrici oggetto della delega, nonché gli estremi della direttiva particolare dell'Unione Europea e del relativo decreto di attuazione
- il numero identificativo che deve essere inserito nella parte inferiore dell'impronta «e» facente parte della marcatura di verifica CEE, nonché le caratteristiche dei eventuali marchi e sigilli di protezione autodistruggenti al distacco.
- la validità temporale del provvedimento;
- il responsabile aziendale delle operazioni di verifica prima CEE.

L'eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato; avverso lo stesso può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente. La Camera di Commercio provvede altresì a comunicare il provvedimento di delega al Ministero delle Attività Produttive Ufficio D3 e agli altri Enti camerali e alla Regione Valle d'Aosta.

#### **Art.5**

##### **Vigilanza**

La Camera di Commercio vigila che il fabbricante assolve agli obblighi impostigli dalla delega mediante verifica a campione sugli strumenti già verificati e marcati, con visite non preannunciate, anche dopo l'immissione in commercio degli strumenti così certificati.

#### **Art.6**

##### **Sospensione**

La Camera di Commercio, sentito il fabbricante, con provvedimento motivato del Segretario generale o del dirigente delegato sospende la delega qualora:

- il fabbricante non ottemperi a quanto prescritto in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità, dall'organismo di certificazione o dalla Camera di commercio;
- il fabbricante non rispetti le condizioni del rilascio della delega o il provvedimento di ammissione alla verifica prima CEE o ai requisiti metrologici regolamentari;
- il fabbricante apponga le iscrizioni, i marchi e i sigilli di protezione, prescritti nel provvedimento di delega, su strumenti che non presentano la conformità o la rispondenza dichiarata.

Il provvedimento di sospensione viene revocato quando viene rimossa la causa che lo ha determinato.

Avverso il provvedimento di sospensione può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni, dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

## **Art.7**

### **Revoca**

La Camera di Commercio, sentito il fabbricante, con provvedimento motivato del Segretario Generale o del dirigente delegato revoca la delega alla verifica prima CEE qualora:

- il fabbricante non rimuova, entro il termine di sei mesi dall'emanazione del provvedimento di sospensione la causa che lo ha determinato;
- il fabbricante effettui ripetute violazioni.

Qualora a seguito di accertamenti risulti che il fabbricante abbia indebitamente apposto il marchio di delega alla verifica prima CEE su strumenti:

- non compresi tra quelli indicati nel provvedimento di delega;
- non conformi al modello approvato;
- conformi ad un modello approvato, ma che non soddisfino i requisiti ad esso applicabili,

la Camera di Commercio dispone altresì con provvedimento motivato da notificare agli interessati, contenente i mezzi di ricorso, il ritiro degli strumenti dal mercato vietandone o limitandone l'immissione in servizio e/o sul mercato, informandone immediatamente la competente Commissione della CEE.

La Camera di Commercio deve comunicare il provvedimento di revoca da esso adottato a tutte le camere di commercio, alla regione Valle d'Aosta ed alla direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, Ufficio D3 - Strumenti di Misura (ex Ufficio Centrale Metrico).

Avverso il provvedimento di revoca può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni, dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

## **Art.8**

### **Rinnovo**

Il provvedimento di delega alla verifica prima CEE ha validità annuale, corrispondente all'anno solare.

Il provvedimento di delega alla verifica prima CEE è rinnovato ogni anno su istanza da proporsi entro il 31 gennaio di ogni anno, dietro versamento dell'importo annuale definito in €775,00